

Allegato A alla Dgr
n del



Carta intestata dell'ente finanziatore

..... (località), (data)

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Padova
Via VIII Febbraio 1848, n. 2
35122 Padova

Oggetto : convenzione per il finanziamento di un posto di professore di prima fascia, presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

..... (Ente finanziatore), con sede in Via, n. (c.a.p.) (località), codice fiscale/ P.IVA n., legalmente rappresentato da, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede legale della, autorizzato alla stipula della presente convenzione con del di seguito indicato come "Ente finanziatore"

premesso che

- a) l'Università degli Studi di Padova, sulla base di proposte motivate dei dipartimenti interessati, può deliberare la chiamata di professori di prima e di seconda fascia previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale;
- b) l'articolo 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 consente che gli oneri derivanti dalla chiamata dei predetti professori possano essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto di professore di ruolo da ricoprire;
- c) il regolamento universitario per la chiamata dei professori richiede la stipula di apposita convenzione con l'eventuale Ente finanziatore prima della emanazione del bando di selezione o della delibera di chiamata da parte del dipartimento interessato;
- d) il Consiglio del Dipartimento di Medicina-DIMED sta avviando la procedura per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/A4 (Anatomia Patologica), macrosettore 06/A, SSD MED/08 (Anatomia Patologica, previo finanziamento che assicuri l'acquisizione della somma necessaria alla copertura totale degli oneri previsti;
- e) l'Ente finanziatore è (descrivere l'Ente finanziatore con particolare riguardo alla natura delle attività svolte e/o agli scopi istituzionali che giustificano l'interesse a finanziare il posto in oggetto);
- f) l'Ente finanziatore, avendo un concreto interesse al progresso degli studi e della ricerca nel settore concorsuale sopra indicato alla lettera d), intende sostenere i costi derivanti dall'assunzione del professore da parte dell'Università, secondo le disposizioni vigenti e le modalità contenute nella presente convenzione;
- g) gli obiettivi e le finalità dell'Ente finanziatore risultano convergenti con quelli dell'Università e sono rispettosi dei principi fondamentali dell'Ateneo che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, con l'assoluto divieto per coloro che lavorano al suo interno di operare in conflitto di interessi con l'Ateneo stesso;
- h) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

propone

all'Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio 1848, n. 2 - 35122 Padova, C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Zaccaria, di seguito indicata come "Università" o "Ateneo"

Carta intestata dell'ente finanziatore

Allegato A alla Dgr
n del



le seguenti condizioni contrattuali

“

Art. 1 - Premesse

Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il finanziamento da parte dell'Ente finanziatore di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/A4 (Anatomia Patologica), macrosettore 06/A, SSD MED/08 (Anatomia Patologica) da inserire presso il Dipartimento di Medicina-DIMED dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della Legge 240/2010.

Art. 3 - Impegni dell'Ente finanziatore

L'Ente finanziatore si obbliga a corrispondere all'Università la somma necessaria ad assicurare all'Ateneo, ai sensi del precitato art. 18 comma 3 della Legge 240/2010, la piena sostenibilità del costo quindicennale del professore che sarà assunto assicurando la copertura degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dagli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera.

L'Ente finanziatore è a conoscenza e accetta che l'importo del finanziamento non è determinabile in via anticipata. Conseguentemente, viene effettuata una stima calcolata sulla base del valore del punto organico ministeriale. Il punto organico ministeriale equivale al costo medio annuale di un professore di prima fascia ed è suscettibile di variazioni in relazione a quanto indicato dalla normativa in materia.

L'Ente finanziatore si impegna ad erogare il finanziamento complessivo mediante acconti annuali, il cui importo corrisponde al costo medio annuale di un professore di prima fascia - pari al valore di un punto organico ministeriale - seguiti da successivi conguagli quinquennali quantificati in base al costo reale del professore assunto.

Gli adempimenti a carico dell'Ente finanziatore si intendono assolti con il pagamento dell'intera somma necessaria all'Università per sostenere, per almeno quindici anni, l'onere economico conseguente all'assunzione del professore.

Art. 4 - Modalità di Finanziamento

Il finanziamento stimato è pari ad euro 1.754.520,00 (unmilionesettecentocinquantaquattromilacinquecentoventi/00), corrispondente all'importo annuale - da versare a titolo di acconto - pari ad euro 116.968,00 (valore attuale di un punto organico ministeriale) moltiplicato per quindici annualità.

L'Ente finanziatore verserà, oltre all'acconto di cui sopra, l'importo del conguaglio quinquennale che sarà comunicato dall'Università a seguito dell'accertamento dei costi effettivamente sostenuti per la retribuzione del professore.

Rimane fermo l'impegno dell'Ente finanziatore a corrispondere anche il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie.

Art. 5 - Liquidazione del finanziamento

Il versamento dell'acconto annuale sarà effettuato in via anticipata dall'Ente finanziatore, per il primo anno, entro 60 giorni dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università della proposta dell'Ente e, per gli anni successivi, entro il mese di settembre di ciascun anno solare.

Sarà cura dell'Università comunicare all'Ente finanziatore l'eventuale variazione dell'importo del valore del punto organico ministeriale, onde consentire il regolare pagamento dell'acconto annuale.

L'importo da liquidare a conguaglio con cadenza quinquennale dovrà essere corrisposto entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell'Università.

L'accredito delle somme sopra indicate avverrà mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n.0037174 intestato all'Università degli Studi di Padova presso la Banca d'Italia.

Il trattamento economico aggiuntivo previsto all'ultimo comma del precedente articolo 4 sarà erogato dall'Ente finanziatore con le stesse modalità e termini stabiliti per il restante personale universitario in convenzione.

Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati, ogni eccezione è sin d'ora rimossa e rinunciata dall'Ente finanziatore.



Carta intestata dell'ente finanziatore

Art. 6 - Garanzia

A garanzia degli obblighi di cui agli articoli precedenti l'Ente finanziatore si impegna a presentare all'Università il provvedimento esecutivo che attesta la regolare assunzione dell'impegno di spesa quale garanzia delle obbligazioni assunte per l'intero importo del finanziamento quindicennale (pari ad euro 1.754.520,00). Fermo restando l'obbligo dell'Ente finanziatore di effettuare i versamenti dovuti nei termini indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del codice civile, nel caso in cui il finanziatore risulti inadempiente all'obbligo di pagamento, fatto comunque salvo il diritto dell'Università di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il Dipartimento di Medicina-DIMED provvederà a comunicare all'Ente finanziatore il termine entro cui inviare il previsto provvedimento in modo tale che possa pervenire al Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell'Università prima dell'emanazione del decreto rettorale del bando di concorso.

L'Università non procederà alla pubblicazione del bando in assenza del predetto provvedimento per l'importo corrispondente.

Art. 7 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a procedere per la chiamata e l'assunzione del professore secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione nazionale ed universitaria vigente.

Al predetto professore universitario è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Dipartimento di Medicina-DIMED si impegna, a decorrere dalla data di presa di servizio da parte del professore, a consegnare all'Ente finanziatore una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di didattica e di ricerca svolte dal professore e sulle eventuali pubblicazioni prodotte.

Art. 8 - Condizione risolutiva

La convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, qualora il Consiglio di Amministrazione non approvi la proposta di chiamata del Dipartimento, oppure nel caso in cui il Ministero non rilasci il nullaosta alla nomina, ove previsto.

La convenzione si risolve di diritto anche qualora l'Università non possa procedere all'assunzione del professore in quanto il candidato idoneo risulta avere un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o qualora la chiamata non possa aver luogo per la mancata osservanza del codice etico di Ateneo in materia di conflitto di interessi.

Nei casi di risoluzione l'Università provvederà a restituire le somme eventualmente già versate dall'Ente finanziatore, senza ulteriori obblighi.

Art. 9 - Cessazione dal servizio del professore

Qualora, successivamente all'assunzione, il professore cessasse dal servizio per qualsiasi causa, ove le parti non definiscano in apposito accordo le modalità per l'utilizzo da parte dell'Università delle residue annualità di finanziamento, l'Ente finanziatore potrà recedere dalla presente convenzione. Nel caso di recesso rimane fermo l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere all'Università tutte le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti a seguito dell'assunzione del professore e maturati fino alla data di cessazione del medesimo.

Art. 10 - Impegni delle parti

L'Ente finanziatore e l'Università si impegnano a concordare eventuali iniziative di comunicazione dei rispettivi interventi e risultati definendone modi, forme e tempi.

Art. 11 - Durata

Le parti concordano che il rapporto decorre dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione medesima.

Allegato A alla Dgr
n _____ del _____



Carta intestata dell'ente finanziatore

Art.12 – Forma e Firma digitale

La presente convenzione, viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e accettazione e viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La stipula della convenzione avviene alla ricezione da parte di(ente finanziatore) a mezzo PEC della specifica e conforme dichiarazione di accettazione, da parte dell'Università degli Studi di Padova, della presente proposta.

f.to digitalmente da (ente finanziatore)
..... (ruolo firmatario)
..... (nome e cognome)]